



IGEA SPA
INTERVENTI GEO AMBIENTALI



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

DISCIPLINARE

PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AD ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ESAMI DI LABORATORIO E VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE NELL’AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

CIG: 7672154DC1

STAZIONE APPALTANTE:	IGEA SPA
SEDE LEGALE:	LOC. CAMPO PISANO, SNC - 09016 IGLESIAS
CODICE FISCALE	01087220289
PARTITA IVA	01660730928
E-MAIL:	SEGR.DIR@IGEASPA.IT
PEC:	IGEA@PEC.IGEASPA.IT
INDIRIZZO INTERNET (URL):	WWW.IGEASPA.IT
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	IVANA MARONGIU (imarongiu@IGEAspa.it)
RECAPITO TELEFONICO	0781 491466

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, INFORMAZIONI E DOMANDE DI CHIARIMENTO, LUOGO E DURATA	3
ART. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA, REQUISITI OPERATORI ECONOMICI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE.....	4
ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, SOCCORSO ISTRUTTORIO	7
ART. 4 - ANOMALIA DELL’OFFERTA.....	11
ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA	12
ART. 6 - SUBAPPALTO.....	12
ART. 7 - RAPPORTI CONTRATTUALI.....	12
ART. 8 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE	14
ART. 9 - AMMONTARE DELL’APPALTO	14
ART. 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’APPALTO.....	14
ART. 11 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA’	15
ART. 12 - PENALI PER IL RITARDO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO	16
ART. 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO	16
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO.....	18
ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO E COSTI DELLA SICUREZZA.....	18
ART. 17 - ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO.....	18
ART. 18 - ULTERIORI INFORMAZIONI	19
ART. 19 – PRIVACY	19

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

In esecuzione della determinazione dell'Amministratore Unico di Igea SpA n. 184/2018 del 24.10.2018 è avviata la procedura telematica per l'affidamento del Servizio inerente l'esecuzione degli esami clinici e biologici, indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente, come previsto dall'art. 41, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di competenza dell'IGEA SPA.

Tali accertamenti sono effettuati allo scopo di verificare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento della mansione lavorativa a cui il dipendente è destinato, al fine di valutarne l'idoneità.

Più specificamente, le prestazioni sanitarie, individuate dettagliatamente nel Protocollo Sanitario predisposto dal Medico Competente e nel Documento di Valutazione dei Rischi, elaborato per tipologia di attività svolta dai propri dipendenti/tirocinanti definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, nonché le linee guida esistenti in materia, si svolgeranno secondo le modalità e le quantità dettagliatamente descritte nel Capitolato.

Le prestazioni sanitarie consistono in:

- Accertamenti diagnostici
- Esami di laboratorio
- Visite specialistiche

La gara e i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:

- dal presente disciplinare, dal capitolato e da tutti gli atti in essi richiamati;
- dal D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207 in quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi dell'art. 217 del citato D.Lgs;
- dal codice civile e dalle altre leggi e regolamenti statali e regionali.

Per le caratteristiche di dettaglio delle prestazioni oggetto di gara e della condizione di espletamento della prestazione, si rimanda al capitolato facente parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Per l'espletamento della gara IGEA SPA si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito "Sistema"), accessibile dall'indirizzo www.sardegncat.it.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente IGEA SPA e i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- la dotazione hardware e software minima e riportata nella homepage del Portale della piattaforma Sardegna CAT

Nell'ambito della Richiesta di offerta (RDO) non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte parziali, né varianti. Nell'ambito della RDO saranno esclusi i concorrenti che presenteranno:

- offerte nelle quali siano sollevate **eccezioni e/o riserve** di qualsiasi natura alle condizioni specificate nei documenti di gara, e per quanto in esso non regolamentato;
- offerte che siano sottoposte a **condizione**;
- offerte presentate in **modalità difforme** alle indicazioni del presente documento.

IGEA SPA a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non **procedere all'aggiudicazione**. Si specifica che l'Appaltatore dovrà effettuare tutte le operazioni nel rispetto di quanto prescritto nei documenti di gara allegati e facenti **parte integrante della Richiesta d'Offerta (RDO)**.

L'operatore economico accetta e si vincola al rispetto delle specifiche condizioni dell'appalto contenute nei documenti allegati alla RDO, per il solo fatto di avere presentato offerta.

1.1 INFORMAZIONI E DOMANDE DI CHIARIMENTO

Per informazioni di ordine generale (e non per chiarimenti sul bando di gara) è possibile contattare i recapiti indicati a pagina 1 del presente disciplinare.

Le informazioni complementari sul disciplinare e sui documenti di gara potranno essere richieste fino al termine tassativo di 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, da inviare attraverso la messaggistica del sistema. Le risposte ai chiarimenti saranno fornite in piattaforma e pubblicate sul sito www.igeaspa.it, entro il termine di 2 (due) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Non saranno presi in considerazione eventuali quesiti posti oltre tale limite. A partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, eventuali precisazioni in relazione alla procedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte di IGEA SPA in piattaforma e sul sito www.igeaspa.it.

1.2 LUOGO E DURATA

Le prestazioni sanitarie oggetto del presente procedura dovranno essere eseguite presso idonei locali messi a disposizione dall'IGEA nelle proprie sedi di Campo Pisano (Comune di Iglesias) e Comune di Lula.

La durata del contratto è di 24 mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto che dà avvio all'esecuzione del servizio. Alla scadenza del suddetto termine il contratto si intenderà cessato, senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

All'atto della stipula potrà essere richiesta l'esecuzione in urgenza di un primo ordine di prestazioni. La Società, in caso d'urgenza (art. 32 c. 8 D.lgs. 50/2016), potrà disporre l'inizio della fornitura con verbale sotto riserva di legge, nelle more di stipula del contratto

Ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su richiesta del Committente, l'Aggiudicatario dovrà garantire la prosecuzione del contratto medesimo, per il tempo necessario per l'espletamento di un nuovo bando, per un periodo non superiore ai sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Qualora IGEA SPA intenda avvalersi dell'opzione della proroga, ne darà comunicazione mediante pec all'Aggiudicatario entro 30 giorni antecedenti la scadenza dell'appalto indicata in contratto.

ART. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto viene aggiudicato ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante la piattaforma di

acquisto www.sardegnaecat.it e secondo quanto disposto dall'art. 95 del codice applicando il criterio del minor prezzo calcolato sulla base della percentuale di sconto proposta sull'importo posto a base di gara, trattandosi di prestazione avente caratteristiche standardizzate.

Il valore stimato a base di gara, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 risulta pari a **€ 56.380,00 (euro cinquantaseimilatrecentootanta/00)**, oltre IVA di legge, se dovuta.

Le imprese concorrenti non potranno presentare, pena l'esclusione dal lotto, un valore complessivo dell'offerta pari o superiore all'importo a base d'asta.

Il prezzo delle prestazioni sanitarie, depurato dal ribasso percentuale, proposto dall'operatore economico sarà fisso e invariabile, e comprenderà ogni onere e spesa, di qualsiasi natura, che l'affidatario dovrà sostenere per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. Pertanto nessun'altro corrispettivo sarà dovuto dall'IGEA, a qualunque titolo, per le prestazioni svolte.

Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 in fase di esame preventivo dei rischi relativi alla fornitura in oggetto l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza.

Inoltre come previsto all'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, fermi restando gli obblighi del datore di lavoro che prevedono la promozione dello scambio reciproco delle informazioni e il coordinamento tra stazione appaltante e appaltatore, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.

È comunque onere di ciascun fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

2.1 REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Ferme restando le modalità di presentazione delle offerte di cui oltre, possono partecipare alla gara gli operatori economici abilitati alla piattaforma elettronica www.sardegnaecat.it che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

Condizioni e requisiti generali

Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti previsti dall'art. 83 del D.Lgs 50/2016: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese per attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura o iscrizioni/autorizzazioni vigenti per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

Requisiti di capacità economico e finanziaria e requisiti di capacità tecnico-organizzativa

Per la partecipazione alla presente procedura gli operatori economici concorrenti devono possedere, ai sensi all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 i seguenti requisiti:

- Fatturato specifico relativo al triennio 2017-2016-2015 per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, pari ad almeno il doppio del valore stimato dell'appalto, oltre IVA ed altri eventuali oneri accessori, da intendersi quale cifra complessiva del periodo, resi a favore di enti pubblici e/o privati;
- Realizzazione completa nell'ultimo triennio 2017-2016-2015, di almeno 3 servizi (contratti) analoghi a quelli oggetto della gara verso enti e/o società pubbliche.

Per servizi analoghi si intende l'esecuzione di: accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite mediche specialistiche.

- Possesso delle certificazioni e autorizzazioni allo svolgimento degli esami clinici e diagnostici previsti nei protocolli sanitari.

Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che gli importi sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti.

La verifica dei requisiti è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 86 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Requisiti dei concorrenti riuniti o consorziati.

I requisiti per la partecipazione dei consorzi e degli operatori economici in raggruppamento temporaneo è disciplinata dagli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. nr. 50/2016. Ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 si precisa che nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

NOTA BENE: ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

2.2 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Apertura "Busta di Qualifica": verifica della documentazione amministrativa.

La seduta pubblica del seggio di gara per l'ammissione delle offerte e la verifica della documentazione inserita nella busta di qualifica si terrà alle ore 9:00 del giorno successivo al termine fissato per la presentazione delle offerte, presso IGEA SpA Località Campo Pisano snc Iglesias.

In una prima fase il seggio di gara presieduto dal responsabile del procedimento procederà all'espletamento delle attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti alla procedura attraverso le seguenti operazioni:

- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini di scadenza;
- aprire la Busta di Qualifica per ciascun operatore economico concorrente, sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare l'esame e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
- verificare la regolarità del contenuto dei documenti;
- procedere all'ammissione degli operatori economici concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare.

In caso di esclusione di un'impresa concorrente nella fase amministrativa, il seggio di gara potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta economica dello stesso.

Dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni sarà data pubblicità ai sensi dell'art. 29, comma 1. del D.Lgs. n. 50/2016

Apertura “Busta Economica”.

Nella seconda fase il responsabile del procedimento procederà all'apertura della busta economica, si ricorda che l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

N.B. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico e finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. 50 del 2016, avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Si invitano gli operatori economici interessati ad inserire a sistema, trasmettendole tramite AVCPASS, le attestazioni e i documenti la cui produzione è a loro carico al fine di poter effettuare più rapidamente la verifica di tutti i requisiti richiesti.

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, INFORMAZIONI E DOMANDE DI CHIARIMENTO

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma di e-procurement, in formato elettronico ed essere sottoscritti **a pena di esclusione** con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio previsto in piattaforma entro le ore 18:00 del giorno 12.10.2018, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta, a pena di esclusione, dai seguenti documenti redatti in lingua italiana:

3.1 - “Busta di Qualifica” documentazione Amministrativa;

3.2 - “Busta economica” offerta economica.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella **Busta di Qualifica**.

Tutti i file relativi all'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella **Busta Economica**.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

3.1 - "Busta di Qualifica" Documentazione Amministrativa:

Nella sezione denominata "Busta di Qualifica" della RDO dovranno essere allegati i seguenti documenti **firmati digitalmente per accettazione**:

- **Allegato A - Domanda di partecipazione**
- **Allegato B - DGUE**
- **Disciplinare di gara** firmato per accettazione;
- **Capitolato** firmato per accettazione;
- **Schema di contratto** firmato per accettazione – il documento NON dovrà essere compilato;
- **Patto d'integrità** firmato per accettazione. I concorrenti sono tenuti alla sottoscrizione e al rispetto del patto di integrità di cui all'Allegato I. La deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, numero 30/16 del 16 giugno 2015, individua come misura di prevenzione della corruzione l'adozione dei Patti di integrità, richiamati anche al punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione che espressamente recita "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della L. n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto." Il suindicato "Patto di integrità" stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra IGEA SPA e gli operatori economici per improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Tale patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto. Come esplicitamente previsto dal Piano nazionale Anticorruzione si sottolinea che il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
- **PassOE**, rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale www.anticorruzione.it presso l'ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
- **Garanzia provvisoria**. L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2 per cento dell'importo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta dell'offerente.

Tale garanzia, da presentarsi nelle forme stabilite dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di IGEA SpA;
- deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

- deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario (N.B.). Il presente punto non si applica alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

La garanzia provvisoria caricata a sistema dal concorrente dovrà essere firmata digitalmente, con estensione .P7M, sia dal concorrente che dal fideiussore. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo i termini e le modalità previste dell'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta presentando copia della relativa certificazione di qualità, pertanto la garanzia provvisoria deve essere corredata dalla documentazione attestante eventuali certificazioni di qualità o registrazione o requisiti. Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva relativa alle riduzioni previste.

PUNTO	AMMONTARE RIDUZIONE %	SISTEMI GESTIONE E CERTIFICAZIONI NECESSARI
1.	50%	certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2.	30% cumulabile eventualmente con punto 1.	sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
3.	20% cumulabile eventualmente con punto 1.	Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
4	20% cumulabile eventualmente con punto 1., 2., 3	del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso
5.	15% cumulabile eventualmente con punto 1., 2., 3., 4	Inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064
6.	15%	Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067
7.	30% non cumulabile con punti 1, 2, 3, 4, 5, 6	Rating di legalità ovvero / attestazione modello organizzativo ai sensi del D. lgs 231/2001 ovvero / certificazione social accountability 8000 ovvero / certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ovvero / certificazione OHSAS 18001 ovvero / certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia, ovvero / certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company), ovvero / certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

NOTA BENE: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito o altro soggetto plurimo la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo. È sufficiente che il documento sia sottoscritto dalla sola impresa mandataria.

In caso di raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo, la riduzione è ammessa esclusivamente se tutti i soggetti che compongono il gruppo posseggono la/le certificazione/i di qualità.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di tali elementi, del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 85, **con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Tecnica ed Economica**, potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

L'operatore economico, su richiesta di IGEA SPA dovrà presentare, integrare o regolarizzare tali dichiarazioni, entro 10 giorni naturali e consecutivi dal momento della richiesta.

IGEA SPA affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, ne indicherà il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, IGEA SPA ne richiederà comunque la regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, fissato da IGEA SPA, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

3.2 - "Busta economica" Offerta economica

Gli operatori economici concorrenti devono compilare il form nella sezione "busta economica", ed **allegare pena l'esclusione**:

- **Allegato C- Offerta economica.** Il documento dovrà essere compilato e firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'operatore economico. Nel caso in cui l'offerta economica venga presentata da raggruppamenti di operatori economici o Consorzi o soggetti plurimi non ancora costituiti la stessa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti, che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi soggetti plurimi. Si precisa che l'offerta economica può essere sottoscritta anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta di Qualifica.
- **Allegato D – Listino:** Il documento dovrà contenere l'elenco delle prestazioni fornite dall'operatore economico e il relativo listino prezzi, **non sarà oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione**, e dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

IGEA SPA è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

La graduatoria è creata automaticamente dalla piattaforma e il seggio di gara non potrà in alcun modo modificare l'esito della suddetta graduatoria. La graduatoria è comunicata attraverso il sistema di messaggistica.

Resta inteso che:

- L'offerta si intende valida per **180 giorni** a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza che l'operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.

- L'offerta non deve contenere, **a pena di esclusione**, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell'offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati.
- La documentazione deve essere presentata **in lingua italiana**.
- Si procede all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
- In caso di parità si procede mediante rilancio dell'offerta economica all'interno della stessa piattaforma di e-procurement.
- Non sono ammesse offerte parziali, condizionate ovvero espresse in modo indeterminato.
- IGEA SpA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono prodotti non giudicati conformi alle specifiche stabilite da IGEA SpA.
- Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, IGEA SpA non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.

ART. 4 - ANOMALIA DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'articolo 97 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Al fine di non rendere predeterminabili dai candidati (rectius: agli offerenti) i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, la piattaforma procederà al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati nel sopracitato articolo 97 comma 2.

Nella piattaforma infatti su tutte le procedure di negoziazione con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, è stato introdotto il meccanismo automatico di sorteggio casuale dei 5 criteri di calcolo della soglia di anomalia come previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Di tale sorteggio è data evidenza immediata attraverso la piattaforma a tutti gli offerenti.

IGEA SpA richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X - Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale);
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in materia di subappalto);
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016.

All'esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, il Responsabile del procedimento dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame delle spiegazioni fornite, risulti, nel suo complesso, anomala.

ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore **per la sottoscrizione del contratto** deve costituire una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**", pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
- c) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario incorresse in una delle **violazioni previste dalle norme antimafia**, IGEA SpA provvederà all'escussione della garanzia definitiva senza che l'operatore economico aggiudicatario possa vantare diritto alcuno. Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'operatore economico aggiudicatario. Per quanto non espressamente richiamato si applica l'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 6 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Resta inteso che, qualora il fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare successivamente le prestazioni oggetto della presente gara.

ART. 7 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. IGEA SPA, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

L'Aggiudicatario, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, si impegna a designare un proprio "Responsabile" munito dei più ampi poteri di gestione del contratto e a comunicare il nominativo per iscritto a IGEA SPA.

Tale figura avrà la responsabilità di essere il riferimento per tutte le problematiche derivanti dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento del servizio;
- pianificazione, monitoraggio delle consegne e dell'andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia del Contratto;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami;

Si precisa che IGEA SPA non autorizza proroghe o dilazioni rispetto alla tempistica stabilita nella documentazione di gara. L'Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del D. Lgs. 50/2016, di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti dell'appalto e negli ulteriori allegati. Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti d'appalto e contrattuali lo stesso deve informare immediatamente IGEA SPA perché questi si pronuncino sull'esatta interpretazione. L'interpretazione di IGEA SPA ha valore definitivo.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione della prestazione in argomento anche quando eventuali imperizie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, IGEA SPA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale succitato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, IGEA SPA paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni concernenti l'appalto e i soggetti e attività ad esso connesse, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto in questione. Il

suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. n. 196/ 2003.

ART. 8 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

IGEA SPA si riserva la facoltà di respingere, senza che ciò comporti alcun costo a suo carico, la prestazione eseguita oltre i termini o non rispettosa delle condizioni di esecuzione previste dai documenti di gara, salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni collegati o derivanti da detto ritardo.

L'Appaltatore non può sospendere la prestazione in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con IGEA SPA. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l'addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura d'appalto di cui si tratta.

ART. 9 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Nell'importo contrattuale stabilito dall'Appaltatore in sede d'offerta si intendono compresi:

- tutti i servizi e prestazioni occorrenti all'esecuzione dell'oggetto dell'appalto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai documenti relativi alla procedura in argomento;
- tutti i costi e oneri relativi ai servizi offerti in sede di gara;
- tutti gli oneri accessori, compresi quelli legati ad attività o apparecchiature accessorie alla finalizzazione della verifica della prestazione;
- le spese per la stipula del contratto;

L'appalto di cui all'oggetto è remunerato in base all'importo di aggiudicazione.

Il prezzo contrattuale è stabilito tenendo conto dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali. Il prezzo pattuito è al netto di I.V.A. ed è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO

Il responsabile unico del procedimento, congiuntamente al direttore dell'esecuzione quando nominato, controlla l'esecuzione del contratto. IGEA SPA procede con l'effettuazione delle verifiche di conformità della prestazione, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato entro e non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione della prestazione.

Durante il corso dell'esecuzione contrattuale IGEA SPA si riserva di effettuare accertamenti, al fine di verificare l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore e in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d'appalto.

La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto e il rispetto di tutte le funzionalità richieste. IGEA SPA si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente realizzato, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica:

- dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative;
- l'esecuzione della prestazione risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento;
- la competenza dell'operatore economico aggiudicatario non sia tale da garantire la prestazione richiesta;
- i tempi di esecuzione non vengano rispettati.

Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per IGEA SpA.

ART. 11 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, mensile, redatta secondo la normativa vigente, a mezzo di accredito mediante bonifico bancario.

L'importo di ciascuna fattura sarà determinato sulla base del numero di prestazioni effettuate, nel periodo di riferimento, e del relativo prezzo unitario indicato dall'affidatario nell'offerta economica.

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore per la prestazione oggetto del presente contratto, avverrà in ratei mensili a seguito della verifica di conformità da parte del responsabile del procedimento, della successiva presentazione di regolare fattura, e solo ed esclusivamente a seguito di regolarità del **DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)**.

Il predetto corrispettivo copre ogni onere relativo alla prestazione anche dei servizi connessi e si intendono omnicomprensivi di tutti i costi o le spese, anche impreviste, derivanti dalla gestione del servizio che comunque dovrà ritenersi a carico dell'appaltatore.

Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all'articolo 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 ss.mm.ii., i pagamenti sono vincolati all'accertamento dell'inesistenza di carichi pendenti verificati presso l'agenzia delle entrate.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di verifica della prestazione sopra descritta e avente esito positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente a IGEA SPA.

IGEA rientra nella disciplina di cui all'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/72 come modificato dall'art. 1 del DL 24 aprile 2017, n. 50. Ai sensi dell'art. 5 ter del DM 27 giugno 2017 è stato pubblicato sul sito del MEF all'indirizzo <http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/SCISSIONE-DEI-PAGAMENTI-D.L.-N.-50-2017/>

l'elenco dei soggetti società pubbliche rientranti nella disciplina della scissione contabile. Pertanto le fatture emesse dovranno recare la relativa dicitura "scissione contabile" e l'imposta sul valore aggiunto addebitata in rivalsa verrà versata da IGEA nelle modalità e termini di cui al DM 23 gennaio 2015 come modificato e coordinato con il citato DM 27 giugno 2017 con decorrenza dalle fatture

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai fini del pagamento della prestazione in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell'Appaltatore dovrà trasmettere prima della stipula del contratto:

- gli estremi dell/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.

L'Appaltatore si impegna a comunicare a IGEA SPA ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore accetta che l'Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

L'Appaltatore, con la sola partecipazione all'appalto in oggetto, riconosce automaticamente all'Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 12 - PENALI PER IL RITARDO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dell'appalto viene applicata, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, e/o in caso di inadempimento delle prestazioni, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza della consegna della prestazione, una penale di importo pari all'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale, salvo comprovate cause di forza maggiore segnalate dall'appaltatore prima della scadenza del termine ultimo previsto per la consegna. La penale di cui al presente articolo può essere applicata sino alla misura massima complessiva del 10% oltre la quale IGEA SPA, dietro proposta del responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, con semplice comunicazione scritta. Non è ammessa alcuna forma di dilazione delle prestazioni oltre i tempi previsti, o richiesta di estensione dei termini, se non per cause riconducibili ad un mero interesse di IGEA SPA e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell'Appaltatore. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali IGEA SPA procederà al recesso del contratto. Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento.

ART. 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

Le controversie inerenti l'esecuzione dell'appalto che dovessero sorgere tra l'Appaltatore ed IGEA SpA, che non si potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa l'interpretazione della corretta esecuzione

contrattuale, sono demandate esclusivamente al giudice ordinario del Foro di Cagliari rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, IGEA SpA può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una **modifica sostanziale** che richiederebbe una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una **grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati**, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una **sentenza passata in giudicato** per violazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. IGEA SpA può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la **decadenza** dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più **misure di prevenzione** di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Sardegna su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori delle ipotesi testé citate, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per **negligenza** dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, IGEA SpA risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

È fatta salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria di IGEA SpA ai sensi del codice civile.

L'Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione della prestazione. IGEA SpA si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto, delle spese sopportate per la ripetizione della eventuale procedura d'appalto, nonché dei danni di immagine derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni nelle date prestabilite. IGEA SpA ha facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016 IGEA SpA può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l'operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota delle prestazioni residue da effettuare, nella misura del 10% dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.

Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E COSTI DELLA SICUREZZA

L'operatore economico aggiudicatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività, dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno dei locali di IGEA SpA, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza IGEA SpA da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

ART. 17 - ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l'espletamento della prestazione;

- l'obbligo di dare immediato inizio all'espletamento delle prestazioni previste nei documenti di gara non appena il contratto diventi efficace, fatta salva l'eventuale necessità di attendere la sottoscrizione di un verbale inizio attività ove previsto;
- la **ripetizione** delle prestazioni oggetto del contratto che a giudizio di IGEA SpA non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente a IGEA SpA ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ART. 18 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Resta inteso che:

- l'aggiudicatario dell'appalto, per poter stipulare il relativo contratto, deve risultare in regola con il versamento dei contributi per il tramite di specifico **DURC (Documento Unificato Regolarità Contributiva)** avente esito positivo rilasciato dallo sportello unico previdenziale che verrà richiesto per tale verifica da IGEA SpA ;
- ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 è fatto salvo il diritto di IGEA SpA alla valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 19 – PRIVACY

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, le informazioni comunicate a IGEA SpA dai partecipanti alla gara d'appalto in oggetto, possono essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare all'appalto in questione.